

Alla c.a.  
Dei Sigg. Presidenti  
dei Sigg. Coordinatori  
Scuola dell'infanzia paritarie

**Oggetto: indicazioni MINICRE organizzati dalle scuole dell'infanzia.**

In previsione dell'apertura per il mese di luglio dei **Centri Ricreativi Estivi** riportiamo una sintesi delle norme che ne regolano l'apertura (DGR n. 11496/2010 avente come oggetto: *Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale "centro ricreativo diurno per minori"*).

### Premessa

Al termine dell'attività didattica (29 giugno 2024) le scuole dell'infanzia possono:

- deliberare un proseguimento dell'offerta formativa sotto forma di attività ludico-ricreativa, a iscrizione libera, **rivolta ai soli bambini che hanno frequentato l'anno scolastico**;
- deliberare l'apertura di un C.R.E ( Centro Ricreativo Estivo) che può accogliere anche bambini non iscritti alla scuola dell'infanzia

**Nel primo caso** i parametri di riferimento (rapporto bambini-insegnanti/educatori, spazi e tempi) restano quelli della scuola dell'infanzia.

Le modalità di attivazione prevedono:

- delibera del C.D.A
- comunicazione all'amministrazione comunale
- verifica delle coperture assicurative
- utilizzo del proprio personale se disponibile al servizio.

**Nel secondo caso** si applicano le seguenti indicazioni:

<b>Ente Organizzatore del C.R.E</b>	Scuola dell'infanzia
<b>Autorizzazioni</b>	<p>Gli enti gestori dei Centri ricreativi estivi – CRE- di nuova attivazione dovranno presentare, ai sensi della l.r.3/08, comunicazione preventiva di esercizio al Comune di ubicazione della struttura, in occasione della prima attivazione.</p> <p>Tutti gli enti gestori, che hanno già attivato i CRE negli anni precedenti, dovranno comunicare annualmente al Comune di</p>

	<p>ubicazione della struttura ed alla ATS competente per territorio il periodo di apertura delle attività.</p> <p>Le ATS procederanno alla vigilanza secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/08 in occasione della presentazione della comunicazione preventiva di esercizio.</p> <p>È opportuno verificare presso il proprio ambito territoriale o il proprio Comune (o altri enti territoriali) se ci sono possibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto a sostegno dell'attività.</p>
<p><b>Pasti</b></p>	<p>Non serve ulteriore autorizzazione per l'utilizzo della mensa interna o in gestione già autorizzata per la scuola dell'infanzia.</p> <p>Se il servizio di ristorazione non è lo stesso della scuola dell'infanzia si dovrà procedere ad un nuovo contratto.</p> <p>Per quanto riguarda la preparazione dei pasti si farà riferimento alla tabella dietetica estiva predisposta dall'ATS per le scuole dell'infanzia.</p>
<p><b>Personale</b></p>	<p>L'organizzazione del Cre prevede la presenza di:</p> <p>A) 1 operatore che assume anche la funzione di coordinatore del servizio.</p> <p>Il coordinatore deve essere in possesso di titolo tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione, della formazione, scienze psicologiche o sociologiche o pedagogiche;</li> <li>- titolo regionale di educatore professionale;</li> <li>- essere un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia (esempio il coordinatore della scuola oppure un insegnante o educatore)</li> </ul> <p>B) un n° di operatori socio educativi, anche volontari, in rapporto all'utenza.</p> <p><u>Contratto FISM:</u></p> <p>a) L'impiego del proprio personale docente (6° livello) è possibile solo in accordo con il docente stesso (non può essere imposto)</p> <p>Se il personale accetta, viene pagata al docente la quota non goduta dei 22 giorni di permesso retribuito compensativo (PRC);</p> <p>Se il numero dei giorni impiegati per il mini C.R.E. è superiore al periodo residuo dei 22 giorni di PRC, è opportuno concordare –per la quota di giorni in eccesso- un pagamento forfettario. <u>Va sempre garantito il godimento delle ferie (30gg)</u></p> <p>b) È possibile l'impiego del personale educativo (5° livello) se non necessario sulla prosecuzione del servizio educativo in essere- nido o primavera- valutati i numeri dei bambini frequentanti, oppure se il servizio educativo della primavera terminasse il 30 giugno come la scuola dell'infanzia. (Ricordiamo infatti che per il 5° livello contrattuale luglio è lavorativo non essendoci PRC). <u>Va sempre garantito il godimento delle ferie (30gg).</u></p>

<p><b>Bambini</b></p>	<p>Il Cre accoglie bambini dai 3 anni (compiuti) ai 5 anni. Possono altresì frequentare i bambini <u>dell'ultimo anno dell'infanzia</u> che hanno già compiuto i 6 anni. I bambini frequentanti il servizio primavera che hanno compiuto i 3 anni alla data di inizio del Centro Ricreativo Estivo possono frequentare. Gli altri dovranno proseguire la frequenza nel servizio primavera. Nel caso la sezione primavera terminasse il 30 giugno è sempre possibile (valutati i numeri) proseguire il servizio nel mese di luglio con una semplice delibera del CDA o del Legale Rappresentante. La prosecuzione dell'offerta formativa va comunicata al Comune – che è l'ente regolatore- per la modifica dell'atto autorizzativo.</p>
<p><b>Rapporto educatore/bambini</b></p>	<p>Per il C.R.E. rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, la normativa prevede un educatore ogni 15 bambini. È previsto personale volontario (preferibilmente sempre con titolo educativo) come stagisti o tirocinanti. Il personale volontario concorre al rapporto numerico. È possibile impiegare anche personale volontario minorenni (dai 16 anni) che però non concorre al rapporto numerico.</p>
<p><b><u>Inclusione</u></b></p>	<p>Se sono presenti bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra riportato. È opportuno verificare la possibilità con il Comune di proseguire con l'Assistenza educativa già in atto nel periodo scolastico.</p>
<p><b><u>Assicurazione</u></b></p>	<p>È d'obbligo verificare che l'Assicurazione della scuola copra, sia i bambini sia il personale (assunto e volontario) anche per l'attività di CRE. In caso contrario dovrà essere stipulata e/o estesa apposita assicurazione.</p>

Un cordiale saluto.

**Giovanni Battista SERTORI**  
VICEPRESIDENTE FISM LOMBARDIA  
AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA E RAPPORTI CON U.S.R.



Allegato: DGR n. 11496 del 17.3.2010